QUADERNI DELLA SEGRETERIA GENERALE CEI

Anno III • n. 16
Giugno 1999

FONDAZIONE MIGRANTES UFFICIO IMMIGRATI & UFFICIO NAZIONALE PER L'EDUCAZIONE LA SCUOLA E L'UNIVERSITÀ

Notiziario n. 3 • Anno I • Giugno 1999

Notiziario n. 4 • Anno XXIV • Giugno 1999

"STUDENTI ESTERI E CHIESA IN ITALIA"

SEMINARIO DI STUDIO

ROMA, 11-12/12/1998

Circonvallazione Aurelia, 50 • 00165 ROMA • Tel. 06/663981 • Fax 06/6623037

FONDAZIONE MIGRANTES

e

UFFICIO NAZIONALE
PER L'EDUCAZIONE, LA SCUOLA E L'UNIVERSITÀ
della Conferenza Episcopale Italiana

Seminario di Studio su STUDENTI ESTERI E CHIESA IN ITALIA

Roma, 11-12 dicembre 1998

Casa San Bernardo "alle Tre Fontane"
Via Laurentina, 289 - Roma - Tel. 06/5407651

Indice

Fondazione Migrantes - Notiziario n. 3 - Anno I
Ufficio nazionale per l'educazione, la scuola e l'università - Notiziario n. 4
Anno XXIV

"STUDENTI ESTERI E CHIESA IN ITALIA"
Seminario di studio, Roma, 11-12/12/1998

Elenco dei relatori . . . . . pag. 5

Introduzione . . . . . pag. 6

Presentazione del Seminario

Studenti esteri: una sfida per la nostra Chiesa
S.E. Mons. Alfredo M. Garsia . . . . . pag. 8

Relazioni

Il seminario come punto di arrivo e di partenza di un impegno di Chiesa
P. Bruno Mioli . . . . . pag. 14

Studenti universitari stranieri: quadro quantitativo e vecchia normativa
Dott.ssa Maria Marta Farfan . . . . . pag. 18

Principali contenuti della nuova normativa sugli studenti universitari stranieri
Dott. Sergio Briguglio . . . . . pag. 25

Testimonianze e problematiche

Centro Internazionale Studenti "G. La Pira" di Firenze
Dott. Maurizio Certini . . . . . pag. 32

Convitto Universitario Papa Giovanni XXIII di Roma
Mons. Remigio Musaragno . . . . . pag. 34

Centro ecumenico e Centro internazionale di accoglienza di Perugia
Mons. Elio Bromuri . . . . . pag. 36

Centro sociale S. Francesco Saverio di Palermo
Don Cosimo Scordato . . . . . pag. 38

Studenti esteri laici nelle Università pontificie di Roma
P. Arturo Elberti . . . . . pag. 45

Sintesi dei Gruppi di Lavoro

1° – Problemi sull'integrazione socio-culturale
Dott.ssa Margherita Mantovani . . . . . pag. 50

2° – Prospettive della nuova legge sul piano operativo
Dott.ssa Maria Marta Farfan . . . . . pag. 51

3° – L'impegno della comunità cristiana per gli studenti
Mons. Giovanni Brusegan . . . . . pag. 53

Conclusioni a tre voci

Gli studenti esteri oggi in Italia
Mons. Carlo Ghidelli . . . . . pag. 58

Proposte concrete
Mons. Luigi Petris . . . . . pag. 61

Studenti esteri nel quadro generale della pastorale universitaria
Mons. Vincenzo Zani . . . . . pag. 64

Appendice

Quadro normativo sugli studenti universitari stranieri:
A) Prima dell'entrata in vigore del Testo Unico . . . . . pag. 68
B) I principali contenuti del Testo Unico e dello schema di Regolamento . . . . . pag. 71
Dott. Sergio Briguglio

Elenco dei relatori

S.E. Mons. Alfredo M. GARSIA
vescovo di Caltanissetta, presidente della CEMi-Migrantes

Dr. Sergio BRIGUGLIO
Caritas diocesana e Gruppo di riflessione sulla immigrazione (Roma)

Mons. Elio BROMURI
docente, responsabile per la pastorale universitaria (Perugia)

Mons. Giovanni BRUSEGAN
delegato diocesano per l'ecumenismo e la cultura, rettore della Cappella Universitaria (Padova)

Dr. Maurizio CERTINI
Centro internazionale studenti "G. La Pira" (Firenze)

P. Arturo ELBERTI SJ
responsabile Ufficio relazioni studenti (Pontificia Università Gregoriana-Roma)

Dr.ssa Maria Marta FARFAN
Dipartimento Emigrazione-Immigrazione INAS-CISL

Dr.ssa Margherita MANTOVANI
operatrice Segretariato Migranti (Brescia)

Mons. Carlo GHIDELLI
assistente generale università "S. Cuore" (Milano)

P. Bruno MIOLI CS
direttore Ufficio nazionale per la pastorale degli immigrati, Migrantes (Roma)

Mons. Remigio MUSARAGNO
direttore del Collegio Giovanni XIII e dell'UCSEI (Roma)

Mons. Luigi PETRIS
direttore generale della Fondazione Migrantes, CEI (Roma)

Don Cosimo SCORDATO
Centro S. Francesco Saverio (Palermo)

Prof. Enrico TODISCO
docente di demografica alla Sapienza (Roma)

Mons. Vincenzo ZANI,
direttore Ufficio CEI per l'educazione, la scuola e l'università (Roma)

8 INTESI DEI GRUPPI DI LAVORO

Contributi di

- Dott.ssa Margherita Mantovani
- Dott.ssa Maria Marta Farfan
- Mons. Giovanni Brusegan

I tre punti nodali per i lavori di gruppo

1° GRUPPO: PROBLEMI SULL'INTEGRAZIONE SOCIO-CULTURALE [Dott.ssa Margherita Mantovani]

Per poter riflettere sulla situazione dello studente universitario proveniente dai paesi poveri, occorre prima di tutto individuare e capire i motivi che spingono questo giovane a venire a studiare in Italia:

a) desiderio di fare una esperienza in un paese ricco;
b) impossibilità, data la presenza del numero chiuso, di entrare in una sua università;
c) volontà di emigrare a tutti i costi e perciò la necessità di far uso del visto per studio pur di uscire dal proprio paese.

Occorre anche rendersi conto da quale ambiente proviene questo giovane, è veramente un giovane povero, oppure appartiene a una famiglia che ha rapporti e conoscenze con le nostre ambasciate o il suo governo?

Comunque, al di là di queste varie motivazioni e situazioni, sarebbe opportuno che le nostre realtà, ambasciate, Chiesa, missioni, organizzazioni di volontariato, presenti nel territorio di provenienza, fungessero da agenzie di informazione sia sull'organizzazione delle nostre università, sia sul tenore e metodo di vita italiano.

Una volta che il giovane ha deciso di venire in una università italiana deve affrontare il primo problema: quello della conoscenza della lingua italiana, a tale proposito sarebbe proficuo che le stesse nostre ambasciate, la Chiesa, le missioni, gli organismi di volontariato si impegnassero a tal fine offrendo dei corsi generali di lingua, storia, civiltà italiana che dovrebbero essere ripresi e continuati in modo però più specifico dalle stesse università di arrivo. In questo secondo caso i corsi dovrebbero soddisfare l'esigenza della conoscenza di un linguaggio appropriato alla facoltà che il giovane frequenta, per es. tecnico matematico per ingegneria, scientifico per medicina, discorsivo letterale per lettere, ecc.

Altro grave problema si presenta allorquando il giovane, già giunto in Italia, non riesce a superare l'esame di ingresso all'università. La norma in questo caso obbliga l'extracomunitario a rientrare nel proprio paese, ciò però non avviene mai e il giovane va solo ad

ingrossare le fila degli irregolari o clandestini: si propone pertanto, attraverso rapporti diretti fra le università e i nostri istituti di cultura all'estero, di dare la certezza al giovane in partenza della iscrizione universitaria.

Per quanto riguarda la difficoltà di trovare un alloggio, una volta che lo studente è in Italia, si può pensare, attraverso la sensibilizzazione delle parrocchie, ad una ospitalità presso delle famiglie, oppure presso delle Congregazioni.

Si auspica comunque l'aumento di borse di studio M.A.E. o private, che non devono però essere erogate in soldi ma in servizi, magari attraverso precedenti accordi con le singole università o meglio gli ISU, istituti regionali per la sovvenzione universitaria.

C'è da ricordare inoltre che, una volta iscritti, gli studenti extracomunitari soffrono della difficoltà di farsi ascoltare e capire da tutto il mondo universitario, docenti, segretari nonché compagni di corso.

È auspicabile che, attraverso anche gli organismi ecclesiali universitari, questi problemi vengano evidenziati e magari trovino una pur minima soluzione.

Loro stessi poi devono trovare il modo di colloquiare tra di loro, anche se appartengono a gruppi o etnie diverse, devono soprattutto sapersi rapportare in modo attivo e scambievole con i loro connazionali presenti in Italia per lavoro, sarebbe auspicabile che qualche studente trovasse ospitalità presso un suo compaesano.

Ultimo aspetto da affrontare è quello, una volta terminati gli studi, del rientro: si deve tutti insieme, durante tutto il corso degli studi e in vario modo, rafforzare, ripetere, individuare i motivi per cui il giovane, dopo un'esperienza in un paese ricco, deve rientrare al proprio paese.

2° GRUPPO: PROSPETTIVE DELLA NUOVA LEGGE SUL PIANO OPERATIVO [Dott.ssa Maria Marta Farfan]

Il secondo gruppo ha analizzato la nuova legge e le "novità" in positivo che essa può comportare. Abbiamo fatto una piccola indagine sui problemi più ricorrenti, gli stessi di cui si è sentito parlare ieri nel gruppo riunito dopo cena.

1. La prima preoccupazione, come si è rilevato dalle esperienze personali, è quella economica, e in particolare quella attinente alle borse di studio erogate dal MAE entro il quadro della cooperazione allo sviluppo; praticamente in questo momento le borse sono state tagliate, perché il bilancio dello Stato non ha previsto un finanziamento specifico.

2. Si è poi passati a parlare dei provvedimenti di ordine burocratico, non soltanto quelli relativi al permesso di soggiorno che, come si sa, va rinnovato di anno in anno; è duro anche l'impatto con la struttura universitaria, mancano strutture di accoglienza all'interno delle stesse università.

3. Il problema delle circolari ministeriali, quelle per esempio relative all'esame della lingua italiana, il superamento del quale è decisivo in vista dell'iscrizione all'università; se non viene superato, lo studente deve rientrare nel proprio Paese. L'esame si è fatto molto rigido in questi ultimi anni; ci cerca di stare molto vicini agli studenti, di dare un aiuto per quanto riguarda particolarmente la cultura italiana, sulla quale ovviamente gli studenti stranieri non sono in grado di rispondere con esattezza.

4. Sorgono problemi anche per quanto riguarda la salute: lo studente deve pagare per essere iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, ha bisogno per questo di una residenza e per poter fissare la residenza anagrafica occorre che qualcuno lo aiuti per una sistemazione logistica.

5. Tanti altri sono i problemi, ma l'importanza dell'incontro è stata quella di affrontare la legge sull'immigrazione e convincersi che bisogna approfondirla di più, in particolare il capitolo specifico sulla scuola sia primaria e secondaria che universitaria. Nel caso dello studente universitario viene stabilita una parità di trattamento con lo studente italiano: ci sono certamente agevolazioni, ma parità di trattamento presuppone di trovarsi allo stesso livello dello studente italiano su diverse cose. Anche per quanto riguarda il superamento degli esami si chiede allo studente straniero di essere parificato a quello italiano; si parlava, per esempio, degli esami di ammissione ai corsi a numero chiuso, come quelli di medicina. Dunque una conoscenza approfondita della legge sull'immigrazione ed anche cercare di influire sul regolamento di attuazione, che dovrà essere approvato tra poco, per introdurvi qualche elemento che risponda più concretamente a certe esigenze emergenti dello studente straniero; al limite, anche la legge entro i primi due anni può essere rivista. E chi meglio dello studente straniero può dare in ciò delle indicazioni precise.

6. Oltre alla conoscenza della legge è importante tenersi informati sulla sua applicazione: per esempio, oggi c'è la possibilità per chi ha ottenuto una laurea di poter iscriversi presso un albo professionale. Altro esempio è la norma di sanatoria che bisognerebbe far meglio conoscere anche in ambiente universitario. Dunque agire a livello di informazione. Ci sono tanti laureati che oggi potrebbero avere la possibilità di iscriversi nell'albo ed esercitare la propria professione.

7. E infine l'organizzazione degli studenti: gli studenti sono soggetti privilegiati in quanto hanno strumenti di tipo culturale importanti e possono essere mediatori validi nei confronti di altri immigrati

che non hanno le stesse capacità e opportunità dello studente. Essere una specie di interlocutore, mediatore privilegiato: in tal senso le associazioni di studenti possono svolgere un importante ruolo. Sappiamo che ci sono associazioni bene organizzate come quella di Mons. Musaragno; l'UCSEI ha prodotto del materiale preziosissimo.

8. Creare una rete informatica: noi siamo all'interno di una organizzazione universitaria dove c'è la possibilità, dove ci sono strumenti informatici che consentono di collegarsi con altri centri per dare e ricevere informazioni, per non isolarsi nella propria condizione di studenti. Aprirsi al mondo studentesco straniero ed anche italiano.

9. Imparare la lingua italiana: è importantissimo conoscerla bene per chi vuole studiare seriamente, aggiornarsi, esercitare una professione in Italia; è la base indispensabile per integrarsi nella società italiana.

3° GRUPPO: L'IMPEGNO DELLE COMUNITÀ CRISTIANE PER GLI STUDENTI (Mons. Giovanni Brusegan)

Uno studente ha fatto da segretario nel gruppo ed ha introdotto brevemente il rapporto in assemblea con le seguenti sottolineature. «Nel nostro gruppo abbiamo parlato sul tema: l'impegno della comunità cristiana per gli studenti esteri. Abbiamo constatato che studenti cristiani, bene inseriti nel loro Paese nella vita della Chiesa locale e anche in movimenti impegnati, venendo qui abbandonano, non partecipano nemmeno alle celebrazioni più importanti della vita cristiana. Allora la domanda: che cosa deve fare la Chiesa qui per questi e con questi studenti?. Non si deve venire loro incontro soltanto materialmente ma anche spiritualmente. La prima preoccupazione dev'essere l'individuare le motivazioni giuste e condivise per creare una convivialità fra stranieri e italiani in questi anni di studio. Il secondo impegno è il facilitare la loro aggregazione. Il terzo riguarda l'opportuno aiuto da dare loro per la ricerca di un qualche lavoro e per i tanti documenti necessari. Inoltre ci siamo posti un interrogativo: dove stiamo andando con la pastorale studentesca? Abbiamo riflettuto e concluso che con i giovani ci vuole maggiore impegno nella formazione e dobbiamo cercare di superare le nostre diffidenze, perché di fatto queste diffidenze ci sono tra studenti stranieri e italiani. Se non si supera questa diffidenza non si può fare niente. Ma come superarla? Accettare e apprezzare le differenze fra le tante categorie culturali; dobbiamo sentirci complementari e completarci; se non riusciamo a completarci, non potremo andare oltre».

Ha quindi preso la parola Mons. G. Brusegan per completare la relazione sul lavoro del gruppo.

1. Ulteriormente sintetizzando, mi pare di aver colto che c'è bisogno di un progetto globale con degli orientamenti che tendano a superare il momento carismatico per un coordinamento e interscambio capace di valorizzare l'esistente ma promuova anche l'inesistente. C'è bisogno di rendere più chiara la distinzione, non la divisione, fra opera di Chiesa sul versante socio culturale e sul versante della formazione e dell'evangelizzazione. Ci sono ancora molte ambiguità, ci si accorge che si dà molta più attenzione al bisogno che al valore. Questo già da parte degli studenti che vengono da noi e presentano i loro bisogni primari, praticamente tacendo l'essere valore e i bisogni anche di carattere spirituale; e questo è anche l'errore in cui siamo caduti come Chiesa, cioè riducendoci talora a opere di assistenzialismo o di "caritas".

2. Di conseguenza a livello socio culturale si è dato più valore agli studenti e allo straniero in genere come destinatari che come protagonisti, più oggetti che soggetti e per me questo crea il sospetto di una colonizzazione di ritorno cioè di un meccanismo per cui la condizione dello schiavo continua in forma più edulcorata.

3. Ci si accorge che c'è più ricerca strumentale di aiuti che coscienza di corresponsabilità. Questi ragazzi vivono per qualche tempo nel compromesso fra l'essere qui e l'essere a casa, fra l'essere autosufficienti e responsabili di studiare ed aiutare i propri cari che sono a casa. Questa divisione crea spesso in loro molta angoscia, un senso di colpa nel percepire che loro qui sono relativamente agiati rispetto alle loro famiglie che sono a un livello inferiore.

4. C'è bisogno di luoghi di informazione e percorsi di formazione. Naturalmente non vanno distinti. In questo senso ci sono esperienze in Italia, mi pare molto belle e robuste in certe città come Roma, Firenze, Perugia ed anche Milano (come mi pare di aver capito) ed esperienze altrettanto valide, anche se più modeste.

5. Abbiamo anche noi preso atto che c'è bisogno di lingua italiana, di educazione civica e soprattutto di educazione alla mondialità.

6. Il primo problema emerso non è quello economico, ma quello culturale e interculturale. A livello religioso c'è bisogno di formare nella gratuità, alla gradualità, nel dialogo e nello spirito ecumenico. Allora, come diceva Rui, bisogna cogliere e accettare che c'è un impatto critico tra una formazione legata molto all'ambiente, ai modelli culturali del background d'origine e questa dispersione, questa crisi tipica del nostro mondo occidentale così complesso, quello post-industriale. Quindi le richieste e le prospettive sono che la Chiesa possa disporre di più persone formate a questo campo e non persone scelte velleitariamente e senza strategia; persone italiane

dotate di mentalità dialogica; ma disporre anche di persone dai Paesi di origine o missionari di ritorno, però liberati da certe forme amatorie, da un certo "mal d'Africa" per cui hanno il rischio di coperture, non sono liberi per un dialogo pulito.

7. C'è bisogno di centri, di luoghi, e di una coordinazione a livello regionale perché questo servizio supera le capacità di una singola Chiesa locale.

8. È stato poi segnalato il problema più grave che è quello dell'inculturazione, per cui c'è un grosso scontro tra mentalità e categorie culturali diverse. Questo sia in ordine a diffidenze ataviche che al mantenimento della propria identità, dei propri valori. Per cui la nostra Chiesa locale a livello umano, civile, ma grazie anche a prospettive di carattere religioso può dare il suo contributo alla formazione, per esempio con percorsi di riflessione sulla fede, metodi di preghiera, direzione spirituale, e non deve perdere il dono di queste persone: esse sono soggetti strategici di sviluppo se ritornano, come si spera, nei loro Paesi, ma essi possono essere soggetti strategici di crescita interculturale anche se rimangono qui tra noi, nella Chiesa italiana.

CONCLUSIONI A TRE VOCI

Contributi di

- Mons. Carlo Ghidelli
- Mons. Luigi Petris
- Mons. Vincenzo Zani

Riflessioni conclusive e proposte operative

Dalle relazioni, dai rapporti sui lavori di gruppo e dai dibattiti in aula, mons. Carlo Ghidelli, mons. Luigi Petris e mons. Vincenzo Zani hanno elaborato, a tre voci successive, una sintesi ed hanno enucleato alcune proposte operative che, raccogliendo la preziosa eredità del lavoro finora svolto, segnano le piste su cui procedere per il prossimo futuro.

I - GLI STUDENTI ESTERI OGGI IN ITALIA (Mons. Carlo Ghidelli)

Innanzitutto è stato fatto riferimento ad alcuni testi biblici che possono essere considerati punto di riferimento fondamentale per la pastorale di una Chiesa verso gli studenti esteri. I testi biblici sono: Deuteronomio 26,5-9, che è parte del "piccolo credo di Israele"; Levitico 19,33-36 che è parte della "Legge di Santità" nella quale si concretizza la spiritualità dell'antica alleanza; Luca 7,1-10 che narra la guarigione del centurione; Atti 10,1-48 che narra la conversione del centurione romano Cornelio e della sua famiglia.

In secondo luogo è stato messo a fuoco il rapporto tra "studenti esteri e Chiesa in Italia", insistendo soprattutto sul valore della particella "e". Si tratta di un rapporto:

- *problematico*, perché molto ricco di problemi, spesso drammatici; tale problematicità sollecita tuttavia una ulteriore apertura alla ricerca;
- *dialettico-conflittuale*, perché in effetti, soprattutto a livello personale, il conflitto risulta molto serio e doloroso; tuttavia anche in questo caso è possibile intravedere ulteriori aperture alla ricerca e all'intesa;
- *critico*, cioè bisognoso di vigile attenzione e di prudente giudizio in ordine ad un discernimento che deve essere coraggioso e continuamente aggiornato.

Infine è stata presentata sinteticamente una serie di riflessioni in ordine alla pastorale degli studenti esteri.

Il seminario di studio ha confermato ciò che in larga parte era già noto, ma ha portato a maggiore evidenza le situazioni spesso delicate e drammatiche nelle quali versano gli studenti esteri in Italia.

COME SI PRESENTANO QUESTI STUDENTI

a) Le condizioni in cui vivono

È un fatto largamente risaputo e gli studenti stessi lo hanno ampiamente confermato: spesso uno studente straniero che approda in Italia deve affrontare molteplici e urgenti problemi, ai quali da solo quasi sempre non riesce a far fronte.

D'altro canto gli è difficile trovare chi lo aiuti a percorrere le vie burocratiche e a trovare gli strumenti adeguati.

Spesso gli studenti esteri partono dai loro paesi con motivazioni superficiali e deboli: in questo caso essi si sentono demotivati e perciò facilmente esposti a richiami di ogni genere.

Quelli invece che arrivano in Italia con motivazioni culturali e religiose forti, riescono a superare le prime difficoltà, grazie anche ad ambienti di accoglienza che sono stati offerti loro.

La situazione degli studenti esteri in Italia è stata caratterizzata anche da un punto di vista quantitativo (è in calo progressivo il loro numero) e qualitativo (è stata definita debole, molto debole la loro identità).

b) Come sono accolti in Italia

L'accoglienza degli studenti esteri in Italia è compito sia della comunità civile che della comunità cattolica. Pur prendendo atto di considerevoli progressi fatti in questi ultimi decenni, l'opinione comune dei partecipanti al seminario è che vi sia ancora molto da fare sotto questo profilo sia a livello civile che ecclesiale.

Talvolta in alcune città è stato il carisma personale di alcune persone che le ha portate a farsi carico di questo problema: ciò va rilevato esplicitamente e doverosamente, rendendo atto ad alcuni pionieri che per doti personali e per dono dall'alto hanno organizzato cose egregie a favore degli studenti esteri in Italia. Sono emblematici e lodevoli i casi di Roma e Perugia.

Sembra di poter affermare che a tutt'oggi l'impegno istituzionale in genere, ed ecclesiale in specie, non è stato all'altezza delle urgenze che si sono via via presentate.

c) Come vivono oggi tra di noi

La presenza di alcuni studenti esteri al seminario di studio è stata valutata come quella di una élite che non deve illuderci e deviare il nostro giudizio. Ci vuole molto realismo critico nel prendere atto e nel mettere a fuoco la situazione misera e di quasi disperazione di tanti studenti esteri che vivono in Italia oggi. Le comunità ecclesiali

in Italia, soprattutto quelle delle città con sedi universitarie, non possono non prestare attenzione a questo problema. "La posta in gioco infatti - come afferma il Papa - è molto alta: ne va... della credibilità delle Chiese più antiche agli occhi delle giovani Chiese dei paesi in via di sviluppo". Come si concretizzi tale attenzione ci è largamente suggerito dalla esperienza pregressa e dalle iniziative già in atto.

d) Il loro patrimonio culturale e religioso

È stato più volte affermato e ribadito questo aspetto estremamente positivo: gli studenti esteri, pur nella loro povertà materiale sono ricchi di un patrimonio culturale e religioso di eccezionale importanza. È un patrimonio rispettabile ma a tutt'oggi non sufficientemente valorizzato. Essi lo vivono e ce lo offrono con estrema discrezione. Sta a noi apprezzarlo e accoglierlo. Occorrono apertura d'animo, fantasia e coraggio per prendere iniziative opportune.

e) Le attese che nutrono

Proprio per le condizioni in cui versano, gli studenti esteri nutrono anche grandi attese nei confronti delle comunità civili e religiose nelle quali si trovano. Apparentemente si tratta solo di attese materiali; in realtà esse sottendono un'attesa spirituale di altissimo valore. Tocca a noi leggere attraverso le loro richieste il bisogno di accoglienza, di scambio e di dialogo che essi nutrono nel profondo della loro personalità.

Sono attese di vario spessore e di varia natura, tutte legittime e degne della più tempestiva attenzione, e noi ci sentiamo tuttora inadempienti.

COME DEVE PRESENTARSI LA CHIESA DI ACCOGLIENZA

Nel corso del seminario di studio - occorre riconoscerlo - si è parlato poco della Chiesa in Italia e delle caratteristiche che la contraddistinguono oggi. Pare tuttavia necessario offrire un supplemento di riflessione su questo punto perché, in caso contrario, il tema del Convegno rimarrebbe parzialmente in ombra. D'altro canto gli studenti esteri hanno diritto di conoscere la Chiesa in Italia non in modo generico e sfocato, ma per quello che esso è qui e ora. A più di trent'anni dal Concilio Vaticano II, sembra di dover caratterizzare la Chiesa in Italia nel modo seguente:

a) Una Chiesa conciliare

Alla scuola di Papa Giovanni XXIII la Chiesa in Italia vive ancora di quella grande grazia che fu il Concilio Vaticano II nel quale della Chiesa è stata riscoperta non solo la sua territorialità (Chiesa locale o particolare) ma anche la sua universalità. Ciò che la ecclesiologia conciliare ci ha offerto rimane tuttora valido e costituisce il

fondamento insostituibile di ogni azione pastorale. Qui è d'obbligo il riferimento alla Costituzione Dogmatica *Lumen gentium* e al decreto *Ad gentes*. La missione qualifica la Chiesa nel suo essere e non solo nel suo agire. La nostra attenzione agli studenti esteri si inscrive dunque dentro la missione della Chiesa in Italia.

b) Una Chiesa che prende coscienza di sé

Alla scuola di Paolo VI la Chiesa in Italia ha imparato una volta per sempre che essa ha bisogno di prendere sempre più chiara coscienza di sé (vedi Ecclesiam Suam), alla luce sia della Parola di Dio che della viva Tradizione della Chiesa. E ciò per essere più fedele a Cristo e più aperta al mondo, mantenendosi sempre vigile e agile nel cammino verso il Regno. Dalla coscienza alla missione il passaggio è breve e obbligato.

c) Una Chiesa missionaria

Alla scuola di Giovanni Paolo II la Chiesa in Italia ha imparato e sta imparando che la missionarietà vera ha bisogno di assumere metodi e strumenti sempre nuovi. All'ideale dell'ecumenismo si allinea ormai in modo sempre più chiaro e urgente il dialogo interreligioso, lo scambio interculturale e l'incontro interetnico. Una missionarietà dai volti nuovi: è questa la sfida di fronte alla quale si trova oggi la Chiesa in Italia e ciò la spinge a cercare vie nuove sulle quali incontrare le persone, e metodi nuovi con i quali dialogare con esse.

II - PROPOSTE CONCRETE
[Mons. Luigi Petris]

Nell'agire in questo campo si devono tenere presenti alcune situazioni reali e certi valori fondamentali.

a) *Venuta e ritorno*. Generalmente, almeno nella logica del progetto di questi studenti, c'è una venuta in vista del ritorno in patria. Venuta e ritorno sono spesso esigiti in modo forte da chi è disposto ad aiutare queste persone. Bisogna tuttavia con realismo e prudenza evitare indebite pressioni. Il progetto di rientro suppone infatti che il giovane laureato abbia effettive possibilità di reinserimento e di valorizzazione della sua qualifica professionale. Se coinvolti, questi studenti o professionisti possono diventare eccellenti operatori interculturali nella società e nelle comunità cristiane in Italia.

b) *Il coraggio evangelico* di inventare nuovi modelli di carità: non fermarsi a coltivare l'esistente, tentare il nuovo. Ci si sforzi

soprattutto di superare la mera assistenza, gli spezzoni di aiuto; promuovere la crescita di questi studenti come soggetti attivi e responsabili, capaci di autoformarsi e autogovernarsi. Occorre un piano globale da elaborare assieme a loro, dall'arrivo alla partenza, su misura di ciascuno.

c) *Il metodo*: accoglienza, ascolto, dialogo: vero interscambio di idee e di doni. Uno stile di rapporti che deve diventare cultura, un modo abituale di vivere, che non deve durare una giornata e non può essere improvvisato.

d) *Due no e un sì*: no alla ghettizzazione da una parte, no alla assimilazione dall'altra; sì all'integrazione intesa come comunione.

In questo spirito sono state formulate le seguenti proposte:

1. Il nostro *messaggio raggiunga le chiese territoriali*, diocesane, almeno quelle interessate al mondo universitario. Si creino centri di accoglienza che promuovano la cultura della solidarietà, della mondialità, dell'ospitalità, centri aperti a tutti, anche ai "nostri" (gli studenti cattolici), ma alla pari con tutti gli altri; i centri non diventino luogo di nuova colonizzazione.

2. *Il progetto culturale* della Chiesa in Italia non può prescindere dall'apporto di queste presenze straniere, che costituiscono un patrimonio di cultura estremamente ricco e originale. Il 27 e 28 settembre 1999 la Migrantes organizzerà un simposio sul rapporto tra migrazioni e progetto culturale. Si attende la partecipazione anche di studenti esteri.

3. Favorire il *formarsi di comunità pastorali etniche*, nelle quali gli universitari abbiano il loro ruolo qualificato, a fianco del cappellano. Gli stranieri hanno il diritto di celebrare, di crescere nella fede, di rapportarsi con Dio come hanno imparato dai loro padri, nella loro terra. Tuttavia questo deve realizzarsi nella piena apertura alla Chiesa locale, di cui ora devono sentirsi una espressione viva. Evitare quindi che queste comunità etniche diventino delle "celle frigorifere" delle Chiese di partenza, promuovendo un inserimento originale ed una corresponsabilizzazione nella parrocchia e diocesi in cui vivono.

4. Curare prioritariamente la *formazione spirituale* degli studenti esteri, senza la quale non possono essere forza trainante ed esercitare una vera leadership nella loro comunità.

5. Valorizzare e pertanto *far conoscere le esperienze pilota* come quelle illustrate in questi giorni da parte di alcune diocesi (Roma, Perugia, Palermo, Padova, Firenze, ecc.). Queste esperienze pos-

sono suggerire idee ed essere stimolo anche per altre diocesi "universitarie".

6. Intensificare il *rapporto di collaborazione anche con altre realtà ecclesiali*, in particolare con l'Ufficio per la cooperazione tra le Chiese e per l'ecumenismo, con la Caritas.

7. Creare una équipe, una *ministruttura di coordinamento* fra queste realtà a livello diocesano e nazionale; a livello di Unione Europea è già costituita una rete che fa capo a Bruxelles, dove si sta pensando a una Carta dello studente straniero nell'U.E. e ad un raccordo con gli organismi comunitari per includere questi studenti nei benefici dei programmi culturali comunitari.

8. Tornando al discorso sul *rientro in patria*, si ribadisce che questo è l'obiettivo ottimale da perseguire in cooperazione con le Chiese sorelle e con altre realtà di ispirazione cristiana (ONG); non per nulla questi studenti vengono detti soggetti strategici in favore della società civile ed ecclesiale dei Paesi di origine. Ma non si possono fare piani generali e rigidi da perseguire senza tener conto delle situazioni diversissime degli ambienti e delle persone.

9. Il problema del rientro va inoltre inquadrato in quello più ampio del rilancio di una vera *cooperazione per lo sviluppo di quei Paesi* verso i quali sembra ancora prevalere la logica del profitto. Si pensi al fatto che per detti Paesi non vengono escluse le commesse di armi, che sottendono torbide politiche, contro le quali si reagisce troppo saltuariamente e con poca energia.

10. Si sviluppi *l'informazione a tutti i livelli* e con tutti i mezzi a disposizione; l'informatica sembra essere a portata di mano degli universitari; essi devono sentirsi investiti del dovere di fare da ponte con i loro connazionali per tutte le informazioni che li riguardano.

11. E infine deve crescere l'impegno comune perché su questo campo si passi *dalla carismaticità* di qualche persona a *un impegno di Chiesa* in Italia e nelle diocesi interessate.

Alla Chiesa in Italia gli studenti esteri anzitutto offrono la loro presenza, portatrice di quei valori culturali e religiosi di cui si è già detto. Ma essi soprattutto chiedono: accoglienza dignitosa per il fatto che essi sono persone, uomini e donne, cittadini e cristiani; chiedono certamente anche aiuti concreti, materiali, quotidiani come segno di una carità cristiana autentica; chiedono reciprocità tra la Chiesa di origine e la Chiesa in Italia (e non solo reciprocità tra paese di origine e paese di approdo).

In particolare oggi emerge come urgente l'impegno delle diocesi a favore degli studenti esteri che vivono nelle diverse città italiane. Anche se la CEI potrà prendere in maggiore considerazione questo problema, è giunto il tempo in cui le singole diocesi possono e devono farsi carico direttamente dei problemi che accompagnano la presenza di studenti stranieri. Le testimonianze pervenute da città come Roma, Perugia, Firenze e Palermo sono estremamente confortanti per ciò che è stato fatto e illuminanti per ciò che si potrà fare.

III - STUDENTI ESTERI NEL QUADRO GENERALE DELLA PASTORALE UNIVERSITARIA [Mons. Vincenzo Zani]

I lavori del seminario di studio hanno avuto il merito di mettere a fuoco molte questioni che fanno riferimento alla presenza degli studenti esteri in Italia; queste problematiche meritano di essere ulteriormente approfondite in quanto la dimensione internazionale che interessa le università costituisce un fenomeno socio-culturale in piena evoluzione che va affrontato adeguatamente anche da parte della comunità cristiana. Già le giornate del seminario costituiscono una delle tappe del percorso avviato dopo il Convegno mondiale del Pontificio Consiglio delle Migrazioni del settembre 1996 e che è stato ripreso in seguito in occasione dell'incontro nazionale promosso dai due Uffici della CEI il 29 ottobre di quel medesimo anno.

I contributi proposti in queste giornate hanno permesso di meglio precisare i profili dell'argomento, di riproporne la complessità e di stimolare le nostre realtà istituzionali e pastorali a fare un salto di qualità per affrontare con serietà e professionalità e con spirito evangelico questa emergenza che, nella prospettiva della società multiculturale e multietnica, potrà assumere dimensioni diverse e ancora più estese.

Il richiamo che i Vescovi italiani hanno manifestato nella Assemblea Generale della CEI del maggio 1998, trattando il problema della pastorale delle migrazioni, trova una concretizzazione in questa iniziativa, volta in particolare agli studenti esteri, ed impegna i nostri Uffici a realizzare un adeguato coordinamento di tutti coloro che operano in questo ambito e a promuovere una proposta pastorale più mirata da diffondere nelle diocesi italiane. Del resto già nel 1990, nella Lettera del Consiglio Episcopale Permanente su *Alcuni problemi dell'università e della cultura in Italia*, i Vescovi esortavano i cattolici a stare in prima linea in ogni università per tenere desto il dibattito culturale sui grandi problemi dell'umanesimo, della scienza e della società, e sulle sfide che le nuove esperienze internazionali, culturali e religiose presentano alla mente umana.

È difficile riassumere la ricchezza dei numerosi contributi presentati in questi giorni. Mi limito, in chiusura del seminario, ad esprimere tre considerazioni che, a mio avviso, debbono costituire la priorità e, allo stesso tempo, il metodo di lavoro del nostro comune impegno.

A) *Progettare e comunicare.* Le esperienze presentate in questi giorni sono risultate particolarmente significative ed eloquenti e contengono i preziosi germi di una progettualità che potrà trovare la sua concretizzazione nelle diverse situazioni territoriali; queste esperienze affondano le radici nell'impegno di attuare il Vangelo della carità e in quello stile di solidarietà che caratterizza la comunità cristiana nel farsi accoglienza dell'"altro", dello "straniero": mi riferisco alle iniziative messe in atto a Roma, Palermo, Perugia, Firenze. Le persone e le istituzioni, coinvolte in queste esperienze, hanno inteso, prima di tutto, rispondere ad una urgenza e ad una necessità. Ma, dato che la carità non si esaurisce nella mera assistenza o nella azione concreta, in quanto contiene in sè principi ordinatori e prospettive vitali, il dinamismo e la originalità che essa sprigiona costituisce anche un evento di portata culturale e sociale.

Ritengo perciò che un primo impegno pastorale debba consistere nel trasformare le intuizioni che hanno guidato le testimonianze presentate in questi giorni, e anche altri esempi simili realizzati nelle chiese particolari - e che spesso sono legate al carisma di alcune persone attente e generose - in impegni condivisi, in progetti che coinvolgono l'intera comunità cristiana. Tutto ciò va, poi, comunicato e diffuso affinchè diventi una risposta di tutta la Chiesa e una scelta comune che porti il carattere della continuità e della organicità nella quale si possono ritrovare i tratti della evangelizzazione, dell'accoglienza, della responsabilità sociale e istituzionale.

B) *Offrire lo spazio alla creatività dei soggetti.* È un secondo aspetto che è stato sottolineato con forza in tutte le esperienze. La prospettiva di promuovere una maggiore attenzione e interventi concreti a favore degli studenti esteri presenti in Italia non può essere pensato in astratto o calato dall'alto, ma va costruito con il coinvolgimento e con la partecipazione degli stessi soggetti che sono direttamente interessati. Pertanto vanno individuati i luoghi e i percorsi di formazione con cui realizzare il progetto e vanno pianificate le scelte per l'investimento delle energie umane e materiali necessarie.

È dimostrato che la riuscita di un progetto è legata in gran parte al ruolo degli animatori e dei responsabili che operano in essi. Coltivare la loro formazione e fornire loro le indicazioni utili per acquisire una certa professionalità in termini di capacità formative è un dovere delle nostre comunità affinchè questo servizio di carità sia il più dignitoso e il più qualificato possibile. La ricchezza culturale di

cui gli studenti esteri sono portatori è un patrimonio importante da valorizzare all'interno di questi progetti per rispondere alle nuove sfide interculturali e interreligiose, con correttezza e con stile autenticamente dialogico.

C) *Coordinare.* Per superare un difetto che segna le nostre iniziative, spesso tra loro isolate e non conosciute, occorre puntare sul coordinamento a tutti i livelli e tra i diversi settori pastorali. Al livello locale una messa in rete e una certa interazione tra le realtà che operano in questo ambito può contribuire a massimizzare le risorse, a diffondere la cultura dell'accoglienza e a creare punti di riferimento qualificati, capaci di svolgere un servizio anche in ordine alle informazioni relative alle normative vigenti. Potrà essere utile in questo senso una maggiore collaborazione nelle diocesi tra pastorale universitaria e pastorale delle migrazioni.

In particolare per la pastorale universitaria va ricordato che le cappelle universitarie, i collegi o le case degli studenti possono diventare i luoghi dell'incontro, del dialogo e del sostegno agli studenti esteri sia per il loro iter accademico sia per una migliore integrazione nella comunità cristiana. Segnalo che nel prossimo mese di novembre (dal 5 al 7) si svolgerà a Loreto il primo convegno nazionale per studenti universitari che avrà per tema "L'università per un nuovo umanesimo". Si tratta di un appuntamento molto importante per la pastorale universitaria della Chiesa in Italia, al quale il Forum delle associazioni studentesche si sta seriamente preparando. Questa iniziativa potrà essere un'occasione preziosa per invitare anche gli studenti esteri e dare al convegno il carattere internazionale in vista della Giornata Mondiale della Gioventù del 2000.

APPENDICE

Quadro normativo sugli studenti universitari stranieri

Dott. Sergio BRIGUGLIO

A Il quadro normativo vigente prima dell'entrata in vigore del Testo Unico

Ingresso per studio e accesso ai corsi [1]

- Ammissione ai corsi di laurea nell'ambito delle quote fissate dagli atenei, previo superamento di una prova di ammissione di lingua italiana.
- Richiesta avanzata comunque presso la Rappresentanza diplomatica italiana, salvo il caso di rifugiati, apolidi o titolari di maturità conseguita in Italia.
- Rilascio del visto condizionato alla dimostrazione di sufficiente conoscenza dell'italiano e di disponibilità di copertura economica[2] o, in casi eccezionali, di adeguata posizione economica della famiglia o di garanzia da parte del governo del paese di appartenenza o di istituzioni riconosciute.
- Esclusa la possibilità di garanzia da parte di privati.[3]
- La candidatura ad una borsa di studio del Governo italiano non costituisce copertura.
- Consentito l'accesso ai corsi di laurea anche ai titolari[4] di permesso per lavoro, studio, famiglia o motivi umanitari.[5]
- Consentito l'accesso alle Scuole di specializzazione non mediche[6] ai titolari di laurea conseguita o riconosciuta (anche ai soli fini dell'iscrizione) in Italia nonché di abilitazione, se richiesta.[7]
- Consentito l'accesso alle Scuole di specializzazione mediche a tempo pieno
  a) agli stranieri provenienti da PVS, titolari di bozza del MAE;
  b) ai titolari di laurea ed abilitazione conseguite in Italia e di borsa[8] del proprio governo o di istituzione riconosciuta;[9]
  c) ai titolari di laurea conseguita o riconosciuta in Italia e di abilitazione conseguita in Italia e iscritti all'ordine ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 39/1990.

[1] Circolare MAE 19/3/1996; Circolari MURST 1/7/1996 e 15/7/1996; DPR 382/80.
[2] Nella misura di £. 1.000.000 al mese fino alla fine dell'anno.
[3] In contrasto con l'articolo 3, comma 6, della legge 39/1990.
[4] Purché iscritti al SSN e in possesso di titolo di scuola superiore conseguito dopo almeno 12 anni di studio.
[5] Purché utilizzabile per studio o lavoro.
[6] Nonché mediche a tempo parziale, non soppresse.
[7] Si applicano, per il resto le disposizioni valide per l'ammissione ai corsi di laurea.
[8] Eventualmente subordinata all'ammissione.
[9] Tali soggetti sono ammessi in soprannumero nei limiti della ricettività dell'ateneo.

- In caso di appartenenza a più categorie, necessaria la specificazione della categoria prescelta. Tuttavia lo studente proveniente da PVS è ammesso solo se titolare di borsa del MAE; lo studente non proveniente da PVS è ammesso solo in presenza di accordo di reciprocità tra l'Italia e il paese di appartenenza.[10]
- Consentita l'ammissione in soprannumero[11] ai corsi di dottorato agli stranieri in possesso di laurea o di titolo equipollente conseguito all'estero.[12]

Permesso di soggiorno [13]

- Rilascio condizionato alla ulteriore dimostrazione di copertura economica.
- In caso di trasferimento in altra città, obbligo di dichiarazione alla Questura che rilascia altro permesso.[14]
- Rinnovo per l'anno successivo per gli studenti effettivamente iscritti, condizionato a dimostrazione di ulteriore copertura economica per sei mesi.
- Rinnovo dopo il primo biennio condizionato al superamento di almeno tre esami. Rinnovi successivi condizionati al superamento di almeno tre esami per anno.[15]
- Rinnovo consentito fino al secondo anno fuori-corso.

Diritto allo studio, borse [16]

- Accesso ai servizi e alle provvidenze previsti per il diritto allo studio subordinato all'esistenza di accordi di reciprocità, salve eventuali norme in favore dei PVS.
- Apolidi e rifugiati equiparati agli italiani.
- Criteri economici (validi in caso di parità rispetto ai criteri di merito) definiti dalle Regioni e dalle Università in modo da garantire l'uniformità di trattamento con gli italiani, tenendo conto delle condizioni economiche dei paesi di provenienza.
- Borse del MAE per studenti, specializzandi e ricercatori stranieri assegnate a partire dal primo anno di corso su indicazione delle Rappresentanze diplomatiche italiane.[17]

[10] Disposizioni incomprensibilmente in contrasto con la classificazione precedente. Probabilmente va interpretata come applicabile a quanti non rientrano nelle categorie sopra definite.
[11] Entro il limite di metà dei posti istituiti.
[12] L'equipollenza del titolo è dichiarata dal collegio dei docenti.
[13] Circolare MAE 19/3/1996.
[14] Disposizione in contrasto con le norme dell'articolo 4 della Legge 39/1990. L'obbligo non sussiste per chi sia iscritto all'anagrafe, né e' previsto che la Questura rilasci altro permesso.
[15] L'art. 20, comma 5, della legge 390/1991 fa riferimento a requisiti di merito definiti ogni tre anni con un D.P.C.M.. L'art. 3, comma 6 del D.P.C.M. 13/4/1994 stabilisce come criterio il superamento di almeno due esami per anno accademico.
[16] Legge 390/1991, art. 20; Legge 87/1977; Legge 49/1987; DPR 382/80.
[17] Con rischio di influenza negativa dei governi dei paesi di provenienza, in caso di studenti invisi a tali governi.

- Accesso alle borse per specializzandi previste per gli italiani consentito solo agli iscritti all'ordine.
- Escluso l'accesso alle borse per dottorandi.

SANITÀ[18]

- Assicurazione obbligatoria per la copertura delle spese per cure urgenti.[19]
- Iscrizione volontaria al SSN per i residenti, con contribuzione forfetaria.

LAVORO[20]

- Impedito di fatto l'accesso ad attività lavorativa.[21]
- Impedita la conversione del permesso in permesso per lavoro.[22]
- Richiesta la condizione di reciprocità in modo generico per l'iscrizione ad alcuni albi (giornalisti, ingegneri e commercialisti), l'esistenza di precisi accordi di reciprocità per le professioni sanitarie (medici chirurghi, odontoiatri, veterinari, farmacisti, ostetriche),[23] la cittadinanza per altre professioni (notai, avvocati, procuratori, ...).
- Deroga ai requisiti relativi a cittadinanza e reciprocità per l'iscrizione agli albi degli stranieri titolari di laurea conseguita o riconosciuta in Italia e di abilitazione conseguita in Italia.[24]

FAMIGLIA[25]

- Esclusa, per lo studente, la possibilità di chiedere il ricongiungimento o la coesione familiare sul posto con familiari.

[18] Circolari Min. Interno 443/201 del 25/7/1983 e 745/5/15 del 27/7/1983, Legge 833/1978, art. 6, comma 1 lettera a), e art. 63; Legge 33/1980, art. 5; D.M. 8/10/1986.
[19] Tramite stipula di polizza assicurativa in Italia o all'estero.
[20] Circolare MAE 19/3/1996; Legge 39/1990; Legge 943/1986; Art. 16 Preleggi.
[21] In contrasto con l'articolo 6, comma 3, della legge 943/1986 e con l'articolo, l'articolo 4, comma 5 e l'articolo 9, comma 3, della legge 39/1990.
[22] Disposizione, contenuta nella Circolare MAE 19/3/1996, m contrasto con l'articolo 2, comma 4, lettera c) della legge 39/1990.
[23] Art. 9, comma 2, D. Lgs CPS 233/1946.
[24] Art. 10, comma 7, della legge 39/1990. Sebbene la formulazione sembri riferirsi allo straniero in generale, il Consiglio di Stato ha chiarito (parere del 5/5/1995) che la disposizione ha solo carattere transitorio: si applica cioè solo agli stranieri presenti al 31/12/1989. Una successiva sentenza della Corte di Cassazione (3 luglio - 3 ottobre 1997, n. 9655) ha stabilito però (con lettura della norma più ampia di quella prospettata dal Consiglio di Stato) che l'iscrizione è consentita anche a coloro che, presenti alla data del 31/12/1989, abbiano conseguito successivamente i titoli richiesti.
[25] Legge 943/1986, art. 4.

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO[26]

- Il riconoscimento dei titoli universitari è effettuato dal Consiglio di Facoltà, che indica gli eventuali esami da sostenere. Necessaria la discussione della tesi.
- Ai soli fini dell'iscrizione al corso di laurea, la corrispondenza del titolo di scuola secondaria conseguito all'estero è valutata dall'Università.
- Dichiarazione di corrispondenza dei titoli (ai soli fini della dimostrazione di possesso di qualifiche professionali presso uffici di collocamento o camere di commercio) effettuata dalla Direzione generale per gli scambi culturali del Ministero della Pubblica Istruzione.
- Riconoscimento dei dottorati conseguiti all'estero effettuato dal Ministero della Pubblica Istruzione, previo parere del Consiglio Universitario Nazionale.

B
I principali contenuti del Testo Unico e dello schema di regolamento [versione 29/9/1998]

1. Ingresso e reingresso

Art. 39
Accesso ai corsi dell'università

- Il rilascio di visti di ingresso per studenti residenti all'estero è disciplinato con decreto del Ministro degli affari esteri sulla base delle disponibilità comunicate dalle Università.[27]

Art. 5 - Visti di ingresso

- Il rilascio di visti di ingresso o transito è di competenza delle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane abilitate e, salvo casi particolari, territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero.
- I *requisiti per i vari tipi di visto* sono disciplinati da istruzioni del MAE, periodicamente aggiornate.[28]

[26] D.P.R. 382/1980, art. 74. Il D.P.R. previsto dall'articolo 10, comma 4, della legge 39/1990 non è mai stato emanato.

[27] Art. 39, comma 4. in base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.

[28] Recentemente è stato pubblicato dal Ministero degli affari esteri un documento su "IL SISTEMA DEI VISTI E DELL'INGRESSO DEGLI STRANIERI IN ITALIA E NELLO SPAZIO SCHENGEN". Il documento non e' del tutto conforme con le disposizioni del Testo Unico né con quelle contenute nello schema di regolamento attuativo. Di seguito, comunque, è riportata la parte relativa al visto per studio:

- Le Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane assicurano la pubblicità in relazione ai requisiti per l'ottenimento dei visti.
- Alla *domanda di visto* deve essere allegata documentazione relativa a
  a) finalità del viaggio;
  b) indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;
  c) disponibilità di mezzi di sostentamento sufficienti per durata del viaggio e del soggiorno, secondo le direttive emanate, in base al Testo Unico, dal Ministro dell'interno;
  d) condizione di alloggio;

  nonché, per *ricongiungimenti familiari* o ingressi di familiari al seguito,
  a) la documentazione relativa a *vincoli di parentela*, condizioni di inabilità al lavoro (se richiesta) e convivenza, con autenticazione dell'autorità consolare italiana attestante la fedeltà della traduzione all'originale rilasciato dall'autorità locale;
  b) il *nulla-osta della questura* al ricongiungimento, utile per l'accertamento della disponibilità di alloggio, con certificazione dei requisiti di cui al Testo Unico, o, in sostituzione, con certificato

TIPOLOGIE DI VISTO: finalità, durata, requisiti e condizioni...

16) Studio (di breve o di lunga durata)

Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a 90 giorni) o di lunga durata ma a tempo determinato (fino a un massimo di 365 giorni), allo straniero che intenda seguire corsi di studio o svolgere ricerche od altre attività culturali a carattere occasionale o continuativo.

Il visto può essere concesso anche al semplice studente per la frequenza di corsi brevi presso Istituzioni didattiche a carattere pubblico (statale, regionale, provinciale, comunale) o presso Enti od organizzazioni riconosciute a carattere privato, senza trascurare il fatto che la semplice prova dell'iscrizione a tali corsi non esclude di per sé rischi di immigrazione illegale.

Il richiedente dovrà esibire a tal fine adeguate e documentate garanzie circa:

a) il corso di studio o l'attività culturale da seguire;

b) i suoi mezzi di sostentamento: borse di studio conferite dal Governo italiano o da Enti italiani riconosciuti, da Enti italiani di diritto pubblico, da Organizzazioni internazionali o da altri Enti internazionali riconosciuti, dal Governo o da Enti pubblici del Paese di origine, da Istituti religiosi, da Università e Licei stranieri o da altri Enti e Associazioni italiani anche privati ma di sicura affidabilità, o accertate garanzie economiche personali o della propria famiglia (non dichiarazioni di garanzia rilasciate da terze persone);

c) dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria in Italia che derivi da accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese di origine o, in alternativa, adeguata copertura assicurativa per spese sanitarie, cure mediche e ricoveri ospedalieri urgenti per tutta la loro durata con polizza di ente o società italiani o con polizza straniera accompagnata da dichiarazione consolare sulla sua validità in Italia, che specifichino le forme di assistenza previste, che non dovranno comportare limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite.

In caso di iscrizioni presso Università Statali e Libere Università italiane, si rinvia alla procedura e alle modalità prescritte annualmente con Circolare della Direzione Generale per le Relazioni Culturali del Ministero degli Affari Esteri, che prevede, tra l'altro, la concessione di idoneo visto per studio per l'esame di ammissione all'Università e per l'eventuale frequenza di corsi preliminari di lingua italiana.

di abitabilità rilasciato dall'Ufficio tecnico del Comune, o di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dalla ASL, e della disponibilità dei mezzi di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del Testo Unico.[29]

- Il visto è rilasciato, di norma, entro novanta giorni dalla richiesta.

Art 7 - Uscita dal territorio dello Stato e reingresso

- Sul passaporto è apposto obbligatoriamente il timbro di uscita con data
- Il *reingresso* dello straniero regolarmente soggiornante è consentito previa *esibizione del permesso* di soggiorno in corso di validità.
- In mancanza (per scadenza da non più di sessanta giorni) del permesso di soggiorno, lo straniero deve munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana, previa esibizione del permesso scaduto.
- In mancanza (per smarrimento o sottrazione) del permesso o della carta di soggiorno, lo straniero deve chiedere visto di reingresso, accludendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento, alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana, che rilascia il visto dopo aver accertato l'effettiva titolarità di un documento di soggiorno da parte dello straniero.

2. Permesso di soggiorno

Art. 5

- La durata del permesso per studio non può essere superiore a un anno.[30]

[29] Testo Unico, Art. 29, comma 3: Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettiivamente dimorerà;
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

[30] Art. 5, comma 3: La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente Testo Unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:
(...) c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali; (...)

Art. 8 - Richiesta del permesso di soggiorno

- *La richiesta di permesso di soggiorno,* da presentare al questore *entro otto giorni* lavorativi dall'ingresso, deve essere corredata da quattro copie di foto in formato tessera. Deve riportare l'indicazione
  a) delle generalità del richiedente e dei figli di età inferiore a quattordici anni conviventi da iscrivere nel permesso di soggiorno;
  b) del luogo dove l'interessato intende soggiornare;
  c) del motivo del soggiorno.
- All'atto della richiesta deve essere esibito
  a) il passaporto con il visto di ingresso (se richiesto)
  b) per soggiorni per motivi diversi dal lavoro, documentazione attestante la disponibilità di *mezzi per il ritorno* nel Paese di provenienza.

  Può essere richiesta inoltre, quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal Testo Unico, la dimostrazione
  a) *dell'esigenza di un soggiorno* della durata richiesta;
  b) della disponibilità di mezzi di sostentamento per la durata dei soggiorno rapportata al numero di persone a carico;
  c) della *disponibilità dell'alloggio* o delle altre risorse prescritte dal Testo Unico o dal presente regolamento.
- Allo straniero è rilasciata scheda della domanda di permesso corredata di foto, con l'indicazione della data utile per il ritiro del permesso e con l'avvertenza che all'atto del ritiro dovrà essere prodotta la documentazione attestante l'assolvimento degli *obblighi relativi all'assicurazione in materia sanitaria.*

Art. 11 - Rifiuto o revoca del permesso di soggiorno

- In caso di rifiuto, revoca o annullamento del permesso di soggiorno, salvi i casi in cui debbano o possano essere disposti il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera ovvero possa si possa applicare la misura di trattenimento di cui al comma I dell'articolo 14 del Testo Unico, lo straniero è avvisato che, sussistendone i presupposti, si procederà a espulsione nei suoi confronti. Allo straniero è concesso *un termine non superiore a otto giorni* lavorativi per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato.

Art. 12 - Rinnovo del permesso di soggiorno

- Ai fini del rinnovo, la *disponibilità di un reddito* da fonte lecita sufficiente al sostentamento dello straniero e dei familiari conviventi a carico, può essere accertata d'ufficio sulla base di una *dichiarazione resa dall'interessato.*
- La richiesta di rinnovo è presentata in duplice copia. Una delle due copie è rilasciata al richiedente, con l'avvertenza che l'esibizione di

tale copia alla ASL è condizione necessaria per la *continuità dei servizi sanitari.*

- Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato in caso di *interruzione del soggiorno per un periodo superiore a sei mesi*, salvo che l'interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.

Art.6
Facoltà e obblighi inerenti al soggiorno

- Il permesso rilasciato per motivi di studio o formazione può essere convertito in permesso per lavoro entro le quote definite dalla programmazione annuale.[31]

Art. 13 - Conversione del permesso di soggiorno

- Previa autorizzazione dell'istituzione scolastica o formativa, il permesso per studio consente l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato per un ammontare massimo di *venti ore settimanali.*[32]
- Salvo che sia diversamente stabilito da eventuali accordi in base ai quali lo straniero è stato ammesso agli studi in Italia, il *permesso per studio* o formazione può essere *convertito*, prima della scadenza e in presenza di una documentata offerta di lavoro, in permesso per lavoro *nei limiti delle quote* fissate dai decreti di programmazione dei flussi.

Art. 7
Carta di soggiorno

- Lo straniero regolarmente soggiornante da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per il quale è previsto un numero indeterminato di rinnovi [33] e di un reddito sufficiente al sostentamento proprio e della propria famiglia può ottenere una carta di soggiorno di durata illimitata, per sé, per il coniuge e per i figli conviventi.[34]

[31] Art. 6, comma 1: Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

[32] E' stato anticipato che, in sede di stesura definitiva del regolamento, il limite potrebbe essere fatto valere in media sull'arco dell'intero anno solare, consentendo così l'effettuazione di attività lavorativa più intensa in periodi concentrati.

[33] Data l'assenza, nel Testo Unico e nello schema di regolamento, di limiti al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, sembra doversi includere tale permesso tra quelli la cui titolarità consente di accedere alla carta di soggiorno.

[34] Art. 9, comma 1: Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.

Art. 15 - Richiesta della carta di soggiorno

- All'atto della richiesta di rilascio della carta di soggiorno lo straniero deve indicare:
  a) le generalità;
  b) il luogo o i luoghi dove l'interessato ha dimorato nei cinque anni precedenti;
  c) il luogo di residenza;
  d) e fonti di reddito e il rispettivo ammontare.
- La domanda deve essere corredata da
  a) copia del passaporto o del documento di identificazione rilasciato dall'autorità italiana da cui risultino nazionalità, anno e luogo di nascita del richiedente;
  b) copia della dichiarazione dei redditi (o del modulo 101) per l'anno precedente, da cui risulti un *reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale*;
  c) certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni in procedimenti penali in corso;
  d) foto-tessera in quattro esemplari;
  e) marca da bollo, se prescritta.
- Quando la richiesta riguardi anche i familiari dello straniero richiedente, deve essere prodotta anche la documentazione comprovante
  a) lo stato di coniuge o di figlio minore (rilasciata dall'autorità dello Stato estero e autenticata dall'autorità consolare italiana);
  b) la *disponibilità di alloggio* che soddisfi i requisiti previsti in relazione al ricongiungimento familiare (la prova essendo rappresentata dalla certificazione prescritta dal presente regolamento per il rilascio del visto di ingresso);
  c) il *reddito, nella misura stabilita per il ricongiungimento familiare*, tenuto anche conto dei redditi dei familiari conviventi non a carico.
- All'atto della richiesta viene rilasciata ricevuta con l'indicazione della data utile per il ritiro della carta. La ricevuta non sostituisce la carta.

Art. 16 - Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno

- La carta di soggiorno è rilasciata entro novanta giorni dalla richiesta a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti.
- Il documento costituente la carta di soggiorno deve essere *rinnovato ogni dieci anni*, corredato da nuove fotografie.

3. Condizione dello studente universitario

Art. 39

Accesso ai corsi dell'università

- È assicurata la parità in materia di accesso allo studio e di interventi per il diritto allo studio tra studenti stranieri e studenti italiani.[35]

[35] Art. 39, comma 1: In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.

- Il regolamento definisce
  a) i requisiti per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per studio, anche in relazione alle modalità di prestazione di garanzia in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi;
  b) i requisiti per il rinnovo del permesso e le condizioni per l'accesso degli studenti ad attività lavorativa subordinata o autonoma;
  c) l'erogazione di borse di studio e sussidi, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con le disposizioni vigenti sulle provvidenze a sostegno del diritto allo studio e senza obbligo di reciprocità;
  d) i criteri per la valutazione delle condizioni economiche ai fini della assegnazione delle provvidenze;
  e) L'istituzione di corsi di Lingua italiana per gli studenti che intendono iscriversi ai corsi universitari;
  f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.[36]
- Il rilascio di visti di ingresso per studenti residenti all'estero è disciplinato con decreto del Ministro degli affari esteri sulla base delle disponibilità comunicate dalle Università.[37]
- L'accesso ai corsi universitari è comunque consentito agli stranieri titolari di carta di soggiorno o permesso per lavoro, motivi familiari,

[36] Art. 39, comma 3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;
b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio in vigenza di esso di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare;
c) L'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità;
d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);
e) la realizzazione di corsi di Lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;
f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

[37] Art. 39, comma 4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.

asilo politico o umanitario, motivi religiosi, o agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente.[38]

Art. 1 - Reciprocità

- L'accertamento della *condizione di reciprocità* è richiesto, dai responsabili del procedimento amministrativo che ammette lo straniero al godimento di diritti in materia civile attribuiti al cittadino, al MAE, nei soli casi previsti dal Testo Unico o da Convenzioni internazionali.

Art. 45 - Accesso degli stranieri alle università

- Il numero di studenti stranieri ammessi all'immatricolazione è definito da ciascun ateneo entro il 31 dicembre di ogni anno in armonia con gli orientamenti comunitari in materia e in coerenza con le esigenze della politica estera di cooperazione allo sviluppo. Sono *ammessi in soprannumero* gli studenti stranieri beneficiari di *borse di studio* assegnate, per tutta la durata del corso, dal *MAE* o dai *governi dei paesi di provenienza*. In caso di corsi a numero chiuso, l'ammissione è comunque subordinata alla verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie ed al superamento delle prove di ammissione.
- Ai fini del rilascio del visto di ingresso la sufficienza dei *mezzi di sostentamento* è valutata considerando anche le *garanzie* prestate con le modalità di cui all'articolo 33 del presente regolamento, le *borse di studio, i prestiti d'onore* ed i *servizi abitativi forniti* da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le Amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5 del presente articolo (accesso agli interventi per il diritto allo studio).
- Sono istituiti corsi di Lingua italiana ai quali sono ammessi gli studenti entrati con visto di ingresso per studio, nell'ambito delle quote programmate, o che rientrino nelle categorie che possono accedere all'iscrizione universitaria (art. 39, comma 5, del Testo Unico) e che non siamo in possesso di certificazione attestante una adeguata conoscenza della Lingua. Al termine dei corsi è rilasciato un attestato di frequenza.
- Il *rinnovo* del permesso di soggiorno per studio è condizionato al superamento di *un esame per il primo anno, di due per i successivi.*
- Gli studenti stranieri accedono ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 390/91 a parità con gli studenti italiani.

[38] Art. 39, comma 5: È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro.

- Per la concessione di *borse di studio, prestiti d'onore e servizi abitativi* (interventi non destinati a tutti) si applicano le disposizioni del D.P.C.M. emanato ai sensi dell'art. 4 della legge 390/91. Regioni e Università possono comunque destinare una *percentuale di posti* agli studenti stranieri.
- Per l'accertamento delle *condizioni economiche* degli studenti stranieri si applicano le disposizioni del suddetto decreto. La certificazione è effettuata dalle competenti *autorità del paese* dove i redditi sono stati prodotti; la corrispondente documentazione è tradotta in Lingua italiana dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti. Qualora esistano particolari difficoltà, attestate dall'Ambasciata italiana, per il rilascio della documentazione, la certificazione può essere effettuata dalla *rappresentanza diplomatica o consolare estera* in Italia ed è legalizzata dalla Prefettura.
- Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane rilasciamo, ai fini dell'accesso ai servizi e agli interventi per il *diritto allo studio*, le *dichiarazioni di valore*, per accesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria conseguiti all'estero, fornendo informazioni sul sistema di valutazione cui fa riferimento il giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro dell'università, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri, sono determinate le tabelle di corrispondenza tra la valutazione adottata all'estero e quella adottata in Italia.
- Le regioni possono consentire *l'accesso gratuito alle mense* universitarie allo studente straniero in condizioni (documentate) di disagio economico.

Art. 46 - Riconoscimento dei titoli di studio universitari

- Il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore, dei periodi di studio e dei *titoli accademici* ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti all'estero, è effettuato, nell'ambito della loro autonomia dalle *università* e dagli istituti di istruzione universitari, nel rispetto degli accordi e delle convenzioni internazionali.
- Le università e gli istituti di istruzione universitari si pronunciano sulla richiesta di riconoscimento entro novanta giorni, salva la necessità di una fase istruttoria ulteriore della durata di trenta giorni.
- In caso di rigetto della domanda o di superamento dei termini prescritti, il richiedente può presentare, entro sessanta giorni, istanza al M.U.R.S.T., che invita, con osservazioni motivate, l'università a riesaminare la richiesta o a pronunciarsi in merito.
- Il riconoscimento dei *titoli di studio di istruzione superiore per finalità diverse* da quelle previste al comma 1 o dallo svolgimento di

una professione in Italia[39] è operato in attuazione dell'articolo 387[40] del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché dalle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi.

Art. 33 - Prestazione di garanzia

- Possono prestare garanzia i cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti, in possesso di permesso di soggiorno di *durata residua non inferiore a un anno*, che dispongano di risorse economiche adeguate e per le quali non sussista alcuno dei motivi ostativi al rilascio di autorizzazione al lavoro.
- La garanzia può essere prestata per non più di due stranieri per anno. Deve riguardare
  a) l'*assicurazione obbligatoria* al servizio sanitario nazionale;
  b) la *disponibilità di alloggio*;
  c) la prestazione di mezzi di sostentamento in misura non inferiore all'importo dell'*assegno sociale*;
  d) il pagamento delle *spese di rimpatrio*.
- La garanzia relativa ai punti a), c) e d) deve essere prestata mediante *fideiussione* o *polizza assicurativa*, il cui titolo è depositato in questura all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione all'ingresso. Il titolo è restituito a seguito del diniego del visto.
- La garanzia relativa all'*alloggio* può essere certificata mediante *impegno di chi ne ha la disponibilità*, corredato dalla documentazione relativa all'idoneità prevista dal presente regolamento per il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare.
- La garanzia può essere prestata anche da associazioni professionali e sindacali e da associazioni di volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, a condizione che
  a) sussistano le *conduzioni patrimoniali* previste da apposito regolamento o, in mancanza, condizioni proporzionali a quelle previste per la prestazione di garanzia da parte di privati;
  b) non sussistano a carico dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo *motivi ostativi* analoghi a quelli previsti in relazione al rilascio dell'autorizzazione al lavoro;
  c) la prestazione di garanzia sia deliberata a norma dell'*ordinamento dell'associazione*.

[39] Si tratta, probabilmente, del riconoscimento dei titoli e delle qualifiche di mestiere finalizzato all'iscrizione nelle liste di collocamento.

[40] L'articolo in questione si limita a stabilire che il riconoscimento è disciplinato con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in conformità con la normativa comunitaria.

- *Regioni, enti locali e comunità montane* possono prestare garanzia nei limiti delle risorse deliberate dai *rispettivi ordinamenti*.

Art. 50 - Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività in favore degli immigrati

- Il registro tenuto presso il Dipartimento affari sociali della Presidenza del Consiglio è diviso in tre sezioni:
  a) (...);
  b) enti e associazioni ammesse alla prestazione di garanzia;
  c) (...).
- Non possono essere iscritti nel registro enti o associazioni i cui responsabili siano stati colpiti da misure di prevenzione o siano sottoposti a procedimenti penali per uno dei reati previsti dal Testo Unico o dagli artt. 380 e 381 del c.p.p., ovvero siamo stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno degli stessi reati.

Art. 51 - Condizioni per l'iscrizione nel Registro

- Possono iscriversi nella sezione di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del presente regolamento enti e associazioni che possano provare
  a) disponibilità di *strutture alloggiative*;
  b) *disponibilità economiche* adeguate alla prestazione di garanzia e all'eventuale rimpatrio dello straniero (per il sostentamento dello straniero si fa riferimento all'importo dell'assegno sociale, ovvero, per un numero di ospiti superiore a cinque, dello stesso importo aumentato del settantacinque per cento per ciascuno di essi; il decreto di cui all'articolo 52, comma 1, del presente regolamento indica il numero massimo di garanzie che possono essere presentate in relazione alla disponibilità patrimoniale e alloggiativa).

Art. 52 - Iscrizione nel Registro

- L'iscrizione è disposta con decreto del Ministro per la solidarietà sociale. Il diniego è comunicato entro novanta giorni dalla domanda di iscrizione, trascorsi i quali vale il silenzio-assenso.

4. Accesso alle professioni

Art. 37
Attività professionali

- Gli stranieri regolarmente soggiornanti, in possesso dei titoli professionali, legalmente riconosciuti in Italia, abilitanti all'esercizio delle professioni, possono accedere, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, all'iscrizione negli albi professionali (o, in man-

canza, in appositi elenchi da istituirsi presso i ministeri competenti) e all'esercizio della professione (anche con rapporto di lavoro subordinato), in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza. Sono esclusi quanti siamo stati ammessi in soprannumero ai corsi di laurea o di specializzazione, salvo che siano autorizzati dal Governo del Paese di appartenenza.[41]
- Il regolamento definisce i criteri per il riconoscimento dei titoli abilitanti.[42]
- Trascorso il primo anno dall'entrata in vigore della legge, l'iscrizione agli albi e lo svolgimento della professione è autorizzato, per gli stranieri regolarmente soggiornanti, solo nell'ambito di quote fissate dal decreto di programmazione.[43]

Art. 47 - Riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio della professione
- I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi in Ordini, Collegi o elenchi speciali nell'ambito delle quote definite dai decreti di programmazione dei flussi, se in possesso di un *titolo abilitante all'esercizio di una professione* conseguito in un paese non appartenente all'Unione europea, possono chiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia della professione corrispondente.
- Per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio della professione conseguiti in un paese straniero si applicano le disposizioni dei *decreti legislativi 115/92 e 319/94*.[44]

[41] Art. 37, comma 1: Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, è consentita in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, L'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, L'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi è condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.

[42] Art. 37, comma 2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.

[43] Art. 37, comma 3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.

[44] È da notare che i decreti legislativi di riferimento si riferiscono a titoli conseguiti in Stati membri dell'Unione europea, e mal si adattano a disciplinare il riconoscimento di titoli conseguiti in Stati non appartenenti all'Unione europea.

- Ove ricorrano le condizioni per l'applicazione di misure compensative, il Ministro competente cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 115/92 e all'articolo 14 del decreto legislativo 319/94, può disporre, con decreto, che il riconoscimento sia subordinato al superamento di una *prova attitudinale*.[45] Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della prova, i contenuti della *formazione aggiuntiva*[46] e le sedi dove la stessa deve essere acquisita. Le stesse disposizioni si applicano ai fini del riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Comunità europea.[47]

Art. 48 - Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie

- Presso il Ministero della sanità sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le *professioni sanitarie sprovviste di ordine* o collegio professionale.
- Per l'iscrizione e la cancellazione da tali elenchi speciali si applicano le disposizioni del Capo I del D.P.R. 221/50 e successive integrazioni e modificazioni.
- Il Ministro della sanità pubblica ogni anno gli elenchi speciali e gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.
- L'iscrizione in albi o elenchi speciali è disposta previo *accertamento della conoscenza della lingua e delle principali disposizioni* che regolano lo svolgimento della professione in Italia. L'accertamento è effettuato dagli ordini e collegi professionali e dal Ministero della sanità, con oneri a carico dell'interessato.
- Presidi e istituzioni sanitarie pubblici o privati comunicano il normativo dello straniero assunto o comunque utilizzato entro tre giorni dall'assunzione o dall'utilizzazione.
- Per gli stranieri appartenenti a un *ordine religioso si deroga*, riguardo all'iscrizione negli albi professionali e allo svolgimento della *professione alle dipendenze dell'ordine* stesso, alle *quote* definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del Testo Unico.
- Il Ministero della sanità provvede anche al riconoscimento, ai fini dello svolgimento di attività professionale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, *complementari di titoli abilitanti* all'esercizio di una professione o arte sanitaria conseguiti in paesi non appartenenti all'Unione europea.

[45] Sembra esclusa la possibilità di scelta, ad opera del richiedente, tra prova attitudinale e tirocinio.
[46] Nei decreti legislativi di riferimento la formazione aggiuntiva è prevista solo in collegamento con il tirocinio.
[47] I decreti legislativi di riferimento non si applicano ai fini del riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Comunità europea.

- La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, e l'ammissione agli esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, è limitata dal rispetto delle quote programmate per l'accesso all'iscrizione agli albi e agli elenchi speciali. A tal fine deve essere acquisito preventivamente il parere positivo del Ministero della sanità.

Art. 49 - Prestazione professionale occasionale di servizi sanitari

- Lo straniero in possesso di titolo abilitante all'esercizio di una professione sanitaria conseguito in un paese non appartenente all'Unione europea può esercitare *prestazioni professionali occasionali*, anche in strutture pubbliche o private, senza essere iscritto in albi professionali o negli elenchi speciali di cui all'articolo 48, *previa autorizzazione del Ministero della sanità* (concessa anche per periodi tempo predeterminati e ricorrenti in relazione ad esigenze di pubblico interesse assistenziale, didattico e di ricerca).
- Con l'autorizzazione sono stabiliti le condizioni e i limiti temporali per tale esercizio, tenendo conto della formazione professionale acquisita.
- L'autorizzazione è comunicata all'ordine professionale, per l'iscrizione temporanea in apposita sezione dell'albo o in apposito registro, senza oneri a carico dell'interessato.

Art. 38 - Disposizioni relative al lavoro autonomo

- Oltre a quanto previsto dagli articoli 47, 48 e 49 del presente regolamento, per le attività che richiedono l'accertamento di specifiche idoneità professionali o tecniche, il Ministero (o altro organismo) competente per materia provvede al *riconoscimento dei titoli di studio* o delle attestazioni di capacità professionali rilasciati all'estero.

5. Diritti circa la famiglia

Art. 28

Diritto all'unità familiare

- Il diritto a mantenere o ricostituire l'unità familiare con familiari stranieri è garantito anche allo straniero titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno per motivi di studio.[48]

[48] Art. 28, comma 1: Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dalla presente legge, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un armo, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.

Art. 29
Ricongiungimento familiare
- È consentito l'ingresso al seguito dei familiari, in presenza dei requisiti per il ricongiungimento, anche in caso di titolare di permesso di soggiorno per motivi di studio.[49]

Art. 30
Permesso di soggiorno per motivi familiari
- Il permesso per motivi familiari può essere rilasciato anche
  a) agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno che abbiamo sposato in Italia cittadini italiani o comunitari o stranieri regolarmente soggiornanti;
  b) al familiare straniero regolarmente soggiornante per il quale possa essere richiesto il ricongiungimento da cittadino regolarmente presente in Italia; la conversione del permesso va chiesta entro un anno dalla scadenza *(si deve intendere: prima di entrare nell'ultimo anno di validità del permesso?)*.[50]

6. Forme di assistenza

Art. 34
Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale
- Lo straniero titolare di permesso per studio deve stipulare assicurazione privata contro il rischio di malattie infortunio e maternità[51]

[49] Art. 29, comma 4: È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

[50] Art. 30, comma 1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:
(...)
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiamo contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare; (...)

[51] Art. 34, comma 3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 e tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale (...).

o iscriversi al Servizio sanitario nazionale[52] con contribuzione forfetaria di importo determinato con decreto del Ministro della sanità.[53] La contribuzione non è valida per i familiari a carico.[54]
- Lo straniero assicurato presso il Servizio sanitario nazionale è iscritto nella USL del Comune di dimora.

Art. 41 - Assistenza agli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale[55]
- Lo straniero per il quale valga l'obbligo di iscriversi al Servizio sanitario nazionale è iscritto, con i familiari a carico, nella ASL del territorio in cui dimora abitualmente. Per dimora abituale si intende la *residenza anagrafica* ovvero, in mancanza di essa, il *domicilio* che figura sul *permesso* di soggiorno. La dimora da oltre tre mesi in un centro di accoglienza è considerata abituale.
- L'iscrizione vale per la durata del permesso di soggiorno e per i successivi rinnovi.
- Nell'iscrizione è indicata la data di scadenza del permesso di soggiorno. *L'iscrizione non richiede rinnovo.*
- *L'iscrizione è revocata in caso di scadenza, revoca o annullamento del permesso* di soggiorno, o in caso di espulsione, comunicati alla ASL dalla questura, salvo il caso di esibizione, entro trenta giorni, della documentazione comprovante la presentazione della *richiesta di rinnovo* del permesso, il rilascio del permesso rinnovato o la presentazione di *ricorso* avverso i provvedimenti pregiudizievoli adottati.
- L'iscrizione è *revocata* anche nei casi in cui *vengano meno le condizioni* di appartenenza alle categorie obbligatoriamente iscritte.
- La parità con i cittadini italiani è estesa all'*assistenza riabilitativa e protesica.*

Art. 40
Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione
- Le regioni concedono contributi per il risanamento di alloggi da destinare ad abitazione, per un numero di anni non inferiore a un

[52] Art. 34, comma 4: L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
(...)
[53] Art. 34, comma 5: I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.
[54] Art. 34, comma 6: Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non è valido per i familiari a carico.
[55] **Attenzione: le disposizioni riportate si riferiscono agli stranieri obbligatoriamente iscritti al Servizio sanitario nazionale. Non è o he si estendano al caso degli studenti (iscritti facoltativamente).**

minimo predeterminato, di stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di lunga durata (incluso quello per motivi di studio).[56]

Art. 41 Assistenza sociale

- Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione di tutte le provvidenze e le prestazioni di assistenza sociale.[57]

[56] Art. 40, comma 5: Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà o di cui abbiamo la disponibilità legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio all'ospitabilità temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi così strutturati è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità previsti dalla legge regionale.

[57] Art. 41, comma 1: Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati a cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.